

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4620

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI,
BERGONZI, CAPONI e MANZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 2000

—————

Modifiche all’articolo 75 della Costituzione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'abuso e, comunque, l'uso distorto del ricorso allo strumento del *referendum* popolare ha finito per svilire questo istituto di democrazia diretta con conseguente disaffezione dei cittadini verso la partecipazione alle consultazioni referendarie.

Rendere più rigorose alcune regole al fine di evitare in futuro ogni abuso in materia è diventata un'esigenza sempre più condivisa, soprattutto ora, alla luce dei risultati delle recenti consultazioni referendarie del 21 maggio 2000, che hanno fatto registrare un astensionismo di quasi il 70 per cento degli aventi diritto.

Ma a tale fenomeno, dannoso comunque in democrazia, non si può ovviare certamente eliminando il «*quorum*» previsto dalla Costituzione perché il *referendum* sia valido, che resta in ogni caso una garanzia democratica imprescindibile. Più funzionale allo scopo

di evitare, o quanto meno di limitare, abusi, al di là di una revisione normativa che disciplini specificamente le materie da sottoporre a *referendum*, appare invece una modifica da apportare al più presto possibile alla norma costituzionale che prevede che 500 mila elettori possano farsi promotori di *referendum*.

Quel numero di 500 mila, che sembrava al tempo della Costituzione elevato, oggi, con i nuovi strumenti di comunicazione, di informazione e di organizzazione, è del tutto incongruo per chiamare a pronunciarsi sui vari quesiti referendari ben 50 milioni di elettori.

Del resto la stessa Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, istituita in questa legislatura, nel testo del progetto di legge predisposto aveva già previsto, all'articolo 104, l'innalzamento del numero di firme necessarie per la richiesta di *referendum* popolare.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono un milione di elettori o cinque Consigli regionali».

